STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO ECOMUSEO
"LIS AGANIS ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE"

TITOLO I - *Costituzione e sede dell'Associazione*
Art.1
E' costituita l'Associazione a tempo indeterminato, denominata "Lis Aganis. Ecomuseo delle Dolomiti Friulane" di seguito indicata come Associazione. L'Associazione ha sede legale a Barcis, in Piazzale della Vittoria, 1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
L'Associazione opera per "progetti" integrati : d'area e/o tematici.

TITOLO II - *Scopo e attività*
Art.2
L'Associazione persegue finalità di carattere educativo e formativo, di promozione culturale, sociale e civile, di recupero della cultura locale, di tutela ambientale e di promozione di una migliore qualità della vita nelle aree rurali.
Persegue altresì le finalità legate allo sviluppo del territorio locale e alla sua valorizzazione e promozione anche nei confronti dell'esterno.

Art.3
Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione intende concorrere, tramite il coinvolgimento di strutture pubbliche e private, attive nei settori sociale, culturale, turistico e ambientale, alla promozione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di un Ecomuseo nel territorio dalla montagna del Friuli Occidentale, ispirato ai principi ed ai manifesti internazionali degli Ecomusei, ai principi e agli obiettivi di Agenda 21 e della Convenzione nelle Alpi tra le quali si sottolineano quelle relative a:

- la gestione dell'Ecomuseo come strumento di sviluppo locale;
- la tutela attiva del territorio e la protezione dell'ambiente naturale;
- la salvaguardia e il sostegno della cultura tradizionale;
- lo studio, la ricostruzione e la valorizzazione in forme innovative, della memoria collettiva e delle specificità delle comunità della montagna del Friuli Occidentale, al suo interno oltre che all'esterno;
- il rafforzamento di un senso di identità comune nelle comunità locali, anche attraverso il loro diretto coinvolgimento;
- attività di educazione ambientale, di formazione e informazione, di ricerca e di promozione del territorio;
- la valorizzazione delle persone, dei luoghi, dei fatti, degli elementi e prodotti naturali di particolare interesse;
- la valorizzazione della cultura materiale delle popolazioni locali e delle opere artistiche;
- la predisposizione di itinerari di conoscenza del patrimonio naturale e storico – artistico;
- la promozione di un turismo eco- compatibile che salvaguardi la qualità della vita;
- la collaborazione e la solidarietà internazionale verso le aree del mondo svantaggiate, dove promuovere iniziative di sviluppo sostenibile con il concorso e la crescita della popolazione locale;
- lo sviluppo di attività e manifestazioni culturali, che rientrino in progetti integrati, d'area e/o tematici;
- lo sviluppo di attività di educazione ambientale, informazione e orientamento;
- l'attività di raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali;
- la costituzione di archivi virtuali, cartacei e materiali;
- la realizzazione di supporti didattici, opere scientifiche, divulgative e audiovisivi;
- la realizzazione di attività informative e promozionali;
- la realizzazione di ogni attività necessaria al conseguimento degli scopi associativi.

TITOLO III - *Soci*
Art.4
L'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta purchè condivida gli scopi della stessa (Titolo II). L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Ove ne sussistano i requisiti, l'adesione all'Associazione si effettua su richiesta indirizzata al Comitato Esecutivo, che dovrà deliberare in merito all'ammissione del nuovo associato, verificando che l'aspirante Socio sia in possesso dei requisiti previsti. Ogni Socio ha facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta alla Segreteria. Il recesso ha valore a partire dall'anno successivo a

quello della comunicazione. Lo status di Socio implica il versamento della quota associativa annuale e consente di accedere alle attività sociali. I Soci svolgono la propria attività nell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti stabiliti dal Comitato Esecutivo.

Art. 5
Si distinguono le seguenti categorie di Soci:

- Promotori: sono coloro che aderiscono all'atto costitutivo dell'Associazione
- Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione all'indomani della sua costituzione
- Sostenitori: sono coloro che, Enti o persone, intervengono e partecipano a specifiche iniziative, anche continuative attraverso interventi diretti, anche di tipo economico, o versano una quota di adesione superiore a quella stabilita dallo Statuto

Art. 6
L'ammontare della quota annuale viene stabilita dal Comitato Esecutivo e deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Eventuali variazioni hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della delibera. I Soci possono contribuire al finanziamento dell'Associazione anche mediante contributi volontari.

Art. 7
Gli organi sociali dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci
b) il Comitato Esecutivo
c) il Presidente
d) Collegio Sindacale
e) Collegio dei Provibiri
f) Comitato Tecnico Scientifico

Le cariche sociali di cui ai punti a), b), c), d), e) sono gratuite.

TITOLO IV - *Assemblea dei Soci*
Art.8
L'Assemblea è formata da Soci in regola con il versamento della quota associativa. E' ammessa la rappresentanza in Assemblea attraverso la delega conferita per iscritto ad altro Socio. In ogni caso ogni Socio non potrà portare più di una delega. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'esercizio in corso e per deliberare gli indirizzi generali dell'Associazione. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- su delibera del Comitato Esecutivo
- su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno 1/5 degli associati

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- discutere ed approvare le relazioni ed i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- deliberare gli indirizzi generali dell'Associazione;
- eleggere i membri del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Provibiri;
- deliberare gli indirizzi generali a cui il Comitato Esecutivo dovrà far riferimento, per la nomina del Comitato Tecnico – Scientifico;

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- la modifica dello statuto
- lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione

L'Assemblea dei Soci, sia in via ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o altro mezzo telematico almeno 8 giorni prima della riunione o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'orario sia della prima sia della seconda convocazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, fatte salve eventuali deleghe.

Art. 9
L'Assemblea presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di vacanza di cariche, l'Assemblea è presieduta dall'Associato più anziano per iscrizione all'Associazione e per età anagrafica. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto degli associati a partecipare e votare, per

consentire la regolare costituzione dell'Assemblea, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

Art. 10
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli Associati.

Art. 11
Le deliberazioni si prendono, di regola, in modo palese, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei Soci. Le votazioni relative alle cariche sociali devono essere fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per acclamazione unanime.

Art. 12 Segretario dell'Assemblea è il Segretario/Cassiere, il quale provvede alla redazione del verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente e reso disponibile a tutti gli associati. In caso di votazioni, la parte di verbale relativa a tali aspetti, dovrà essere firmata anche dagli scrutatori.

TITOLO IV - *Comitato Esecutivo*
Art.13
Il Comitato Esecutivo è investito di tutti i poteri per il conseguimento, nell'ambito delle norme statutarie, degli scopi dell'Associazione. Esso segue gli indirizzi e le linee strategiche approvate dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Art. 14
La nomina dei membri del Comitato Esecutivo è una prerogativa irrinunciabile dell'Assemblea dei Soci.
Il Comitato Esecutivo è composto, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei Soci, da un numero minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, scelti fra i Soci, rispettando il vincolo del numero di componenti dispari.
I membri del Comitato Esecutivo non hanno diritto ad alcun compenso, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ambito del loro lavoro. Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 15
Il Comitato Esecutivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e un Segretario che esercita anche le funzioni di cassiere.

Art. 16
In caso di vacanza di un posto per dimissioni, recesso da Socio o altro motivo, il Comitato Esecutivo può procedere a cooptare fino ad un massimo di due associati. Oltre tale limite, è necessario che la successiva Assemblea dei Soci proceda ad integrare il Comitato Esecutivo.

Art. 17
Tra gli altri compiti, il Comitato Esecutivo deve:
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- sottoporre all'Assemblea per la discussione ed approvazione la relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri.

Art. 18
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente almeno tre volte l'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi membri. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza dalla carica di membro del Comitato Esecutivo. Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/Cassiere.

TITOLO V - *Presidente*

Art. 19
Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Comitato Esecutivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione. Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Esecutivo. Dura in carica tre anni, ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. Dopo un periodo pari a due mandati è nuovamente rieleggibile. In caso di assenza o impedimento viene sostituito nelle proprie funzioni dal Vice Presidente.

Art. 20
Il Presidente è tenuto al rispetto dello Statuto e dello spirito che anima l'Associazione. Non ha diritto ad alcun compenso se non il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento del suo mandato. In caso di gravi irregolarità ed inadempimenti può essere sfiduciato e quindi rimosso dall'incarico dalle maggioranza assoluta degli Associati.

TITOLO VI - *Collegio sindacale*
Art. 21
L'Assemblea degli associati elegge tre Sindaci, fra i quali vi dovrà essere almeno un Commercialista che avrà funzione di Presidente del collegio. I Sindaci, cui è affidato il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione, durano in carica tre anni. In caso di gravi irregolarità nella gestione dovranno immediatamente informare l'Assemblea dei Soci, anche attraverso apposita convocazione.

TITOLO VII - *Collegio dei Provibiri*
Art. 22
Il Collegio dei Provibiri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci ed ha funzione di dirimere inappellabilmente, eventuali controversie che possono sorgere fra i Soci, oppure fra i Soci e il Consiglio Direttivo; lo svolgimento di tali funzioni avviene nell'ambito delle disposizioni relative all'arbitrato irritale.

TITOLO VIII - *Comitato Tecnico /Scientifico*
Art. 23
Il Comitato Esecutivo nomina un Comitato Tecnico /Scientifico composto da tre membri, individuati tra personalità di spicco del mondo della cultura, delle arti e delle scienze, dal Presidente dell'Associazione o suo delegato. Il Comitato è chiamato a fornire il suo supporto all'elaborazione dei progetti dell'Associazione, e alla valutazione/integrazione di quelli ad essa proposti.
Il Comitato di norma dura in carica tre anni e può essere integrato temporaneamente, ove necessario, e previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, con altre specifiche professionalità.
I membri del Comitato Tecnico/Scientifico hanno diritto ad un rimborso spese, che verrà definito e preventivamente autorizzato dal Comitato Esecutivo, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea.

TITOLO IX - *Le risorse*
Art.24
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- contributi annuali o straordinari degli associati;
- partecipazioni e contribuzioni dei Soci Sostenitori;
- contributi di privati o di enti pubblici;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- altre entrate derivanti dall'attività dell'Associazione.

Le quote associative e le erogazioni sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione.

Art. 25
Il patrimonio associativo è formato:
- beni immobili e mobili comunque acquisiti;
- donazioni e lasciti;
- dagli avanzi netti di gestione, che siano destinati ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva.

Art. 26
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanti di gestione comunque denominati, nonché i fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a mano che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli

utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di qualunque altra attività eventualmente esercitata.

Art.27
L'Assemblea, in caso di scioglimento dell'Associazione, devolve i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, ad altro Ente, Associazione o Istituzione pubblica o pubblica/privata, operante in analogo settore.

Art.28
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Esecutivo predispone il bilancio consuntivo relativo ad un anno e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo, che devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea che deve procedere alla loro approvazione affinché gli aderenti ne possano prendere visione.

TITOLO X - *Norma di rinvio*
Art.29
L'Associazione può dotarsi di un regolamento per la gestione degli aspetti operativi. Il regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci ed è modificabile in sede di Assemblea.
Per ogni aspetto non contenuto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Maniago, 26 agosto 2004